



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata



LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

adottate con D.M. 89 del 07/08/2020

***(ai sensi del Piano Scuola 2020/2021 di cui al D.M. 39 del
26/06/2020)***

INDICAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI NELLA DDI

modalità telematica

10 SETTEMBRE 2020 CON INIZIO ORE 15

A CURA DEI DIRIGENTI TECNICI

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del ***Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)*** da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza in caso di nuovo lockdown.

Pertanto tutte le scuole (statali e paritarie) , a prescindere dal grado di istruzione, devono dotarsi del suddetto Piano (allegato o integrato nel PTOF) definendo le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, ***in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone***, ed evitando che i contenuti e le metodologie scelte siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Il fabbisogno di dispositivi e connettività per la DDI è stato segnalato da ciascuna i.s.a. entro il 31/08/2020, come da nota 1482 del 25/08/2020 (Capo dipartimento istruzione).

Il Collegio docenti fissa **criteri e modalità** per erogare **didattica digitale integrata**, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza; i Consigli di classe **rimodulano** le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza,

al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Nel secondo Ciclo di istruzione, **se si opta** per la DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza (seguita cioè dagli alunni per i quali non viene erogata didattica in presenza) allora destinatari della DDI saranno *prioritariamente* gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute opportunamente attestate e riconosciute, ovviamente in accordo con le famiglie; per tali alunni si potranno anche attivare percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.

Invece per gli alunni disabili (ma anche per quelli fragili sotto il profilo *emotivo o socio-economico-culturale*) sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

È **necessario** che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata e sui **criteri** che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI; nel contempo la scuola opererà **monitoraggi periodici** in relazione alle situazioni di fragilità, *di qualsiasi tipologia*, al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche.

Ogni scuola assicura **unitarietà** all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione (repository), registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, **anche** a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. *A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicuri un agevole svolgimento dell'attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.* Ovviamente si terrà anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all'interno delle funzionalità del **registro elettronico** il quale sarà utilizzato **anche** per rilevare la presenza in servizio dei docenti e la presenza a lezione degli alunni nonché per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri. *Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è in procinto di emanare indicazioni specifiche sulla protezione dei dati con riferimento al registro elettronico.*

L'Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola **attraverso** collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione (e/o la guida all'uso) di repository per la raccolta separata di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la **corretta conservazione** dei prodotti stessi della didattica e degli atti amministrativi.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza **rispetta per intero l'orario di lavoro della classe** salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, trovi la propria ragion d'essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.

Nel caso in cui la DDI diventi **strumento unico** di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali **minime** di lezione:

-Scuola dell'infanzia: l'aspetto più importante è mantenere il **contatto** con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate **evitando** improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche

la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è **preferibile** proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno **attivare** una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell'infanzia.

-Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (*dieci ore per le classi prime della scuola primaria*), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con **possibilità** di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi, **nonché** proposte in modalità asincrona secondo le **metodologie** ritenute più idonee.

-Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l'acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l'esecuzione **in sincrono**, sia le lezioni individuali di strumento che le **ore** di musica d'insieme.

-Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con **possibilità** di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi **nonché** proposte in modalità asincrona secondo le **metodologie** ritenute più idonee.

-CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo

di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l'orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di **assicurare** adeguato spazio settimanale a tutte le discipline **sia** che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, **sia** che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

Regolamento per la DDI: le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d'Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica (*il personale scolastico rispetterà, in ogni caso, le prescrizioni del Codice di comportamento*) **relativamente** al rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e **alla tutela dei dati personali** (che vanno condivisi nel rispetto dei principi di «pertinenza, non eccedenza,

indispensabilità»); comunque, in data 03/09/2020 sono state emanate dal MI **le indicazioni generali** sulla protezione dei dati personali nella DDI.

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria **sarà integrato** con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla **formazione** degli alunni sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un'appendice specifica riferita ai **reciproci** impegni da assumere per l'espletamento della didattica digitale integrata.

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: nelle LLGG si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare **gli strumenti per la verifica** degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, **salvo** particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.

I docenti **avranno cura** di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica.

La normativa vigente attribuisce la **funzione docimologica** ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, **la valutazione** deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, **ancor più** laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli **alunni con disabilità** con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il **Piano Educativo Individualizzato**, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della **Legge 170/2010** e di alunni, non certificati, ma riconosciuti con **Bisogni educativi speciali** dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.

Per questi alunni è quanto mai necessario che i docenti del consiglio di classe concordino il **carico di lavoro giornaliero da assegnare** e garantiscano la **possibilità** di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari da parte di tali alunni. **L'eventuale** coinvolgimento degli alunni in parola in attività di **DDI complementare** dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel **PDP**.

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione o frequentanti le scuole carcerarie l'attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all'istruzione, **concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione**. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

E' opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza **una nota informativa**, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della **proposta** progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla **tempestiva informazione** alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, **finanche di materiali formativi**, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni **con particolari fragilità** che necessitano, in DDI, **dell'affiancamento** di un adulto per fruire delle attività proposte.

I **percorsi formativi** a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione docenti potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

1. informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma in uso da parte dell'istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
 - a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento;
 - b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
 - c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria.

E' opportuno prevedere specifiche attività formative anche per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche.

INDICAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA DDI

Sono state formulate sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento).

La **scelta e la regolamentazione** degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della **DDI** è **effettuata** dal Dirigente scolastico (**Titolare** del trattamento in quanto legale rappresentante della **istituzione scolastica autonoma**), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (**RPD**), sentito il Collegio dei Docenti.

E' pertanto interesse della i.s.a. utilizzare, per la DDI, **tecnologie e servizi** che consentano di ottemperare agli obblighi di protezione dei dati il più agevolmente possibile. Per la scelta si terrà conto delle indicazioni del RPD il quale fornirà, su incarico del DS, il necessario supporto tecnico-giuridico in ordine alle principali decisioni da assumere: definizione del rapporto con il **fornitore** della piattaforma prescelta e istruzioni da impartire allo stesso, misure di sicurezza, modalità per assicurare la trasparenza del trattamento **mediante l'informativa** a tutte le categorie di interessati (*docenti, studenti, genitori, usando un linguaggio chiaro e sintetico; l'informativa va **aggiornata** se si cambia il fornitore*), misure necessarie affinché i dati siano utilizzati **solo in relazione** alla finalità della DDI. L'ultimo punto **suggerisce** il ricorso a piattaforme che erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica; comunque nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, **si raccomanda** di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, **verificando** che

dati di personale scolastico, studenti e loro familiari **non vengano** trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al **fornitore** del servizio (**Responsabile** del trattamento dati). Tale Responsabile va nominato con **contratto o altro atto giuridico**, anche nel caso di piattaforma disponibile a titolo gratuito, **indicando la circostanza** nel registro dei trattamenti. In tale atto dovrà essere specificato che il **fornitore** dei servizi per la DDI , nel caso in cui si avvalga di altro fornitore per il trattamento dei dati, **dovrà** essere esplicitamente autorizzato **per iscritto** dall'istituzione scolastica a designare il sub-responsabile, in maniera specifica o generale, rendendo disponibile al Titolare del trattamento l'elenco di tali soggetti (se più di uno). Il sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra l'istituzione scolastica e il primo responsabile. Il fornitore che si avvalga di sub-responsabili **risponde** direttamente nei confronti dell'istituzione scolastica in relazione ad eventuali inadempimenti o violazioni della propria catena di subfornitura. Se il fornitore di servizi per la DDI già fornisce altri servizi (registro elettronico,...) allora basterà integrare il contratto di fornitura già in essere. **Ovviamente**, nei casi in cui le i.s.a. facciano ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via **autonoma**, senza il ricorso a soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di nomina a Responsabile del trattamento.

E' necessario inoltre che la i.s.a. attivi specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali **al fine di evitare** l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati

personali trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di **accessi** non autorizzati e di azioni di **disturbo** durante lo svolgimento della didattica.

Comunque si dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma (personale docente e non docente) **adeguate istruzioni** in materia di protezione dei dati personali.

Viene ribadito che il consenso dei genitori **non è richiesto** perché l'attività di DDI rientra tra quelle istituzionalmente assegnate alla i.s.a. la quale è quindi legittimata a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI stessa, nel **rispetto** dei principi previsti dalla normativa di settore.

Il DS è chiamato ad **assicurare** che i dati non siano conservati più a lungo del necessario; pertanto, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema scelto per l'erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei dati (o restituzione al termine dell'accordo).

Inoltre il DS dovrà **assicurarsi** che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Alcune misure preventive: adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti; utilizzo di *robusti* processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione; *definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati*; definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione,

scadenza periodica, ecc.); conservazione delle password degli utenti; utilizzo di canali di trasmissione sicuri; adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. *backup* e *disaster recovery*); utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo; utilizzo di sistemi antivirus e anti *malware* costantemente aggiornati; aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità; registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di «log», ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati; definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento; formazione e sensibilizzazione degli utenti.

In caso di utilizzo di tecnologie *in cloud* risulta necessaria la verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dati personali da parte del fornitore del servizio **designato** come Responsabile del trattamento. Inoltre, nel caso sia previsto che le informazioni vengano trasferite fuori dall'Unione Europea (UE), occorre verificare che sussistano tutti i presupposti giuridici richiesti dalla disciplina per assicurare un adeguato livello di protezione. Particolare attenzione va poi rivolta alla configurazione dei siti e delle App messe a disposizione dell'istituzione scolastica per la fruizione dei materiali e per l'erogazione delle attività didattiche a distanza. Pertanto il DS, sentito il RPD, **dovrà richiedere** al fornitore dei servizi per DDI che vengano assicurate, inserendo specifici obblighi anche nel contratto (o altro atto giuridico) , le necessarie garanzie legate all'utilizzo di tecnologie *in cloud*, alla progettazione e alla configurazione dei siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica.

Le i.s.a., con il supporto del RPD, dovranno verificare che le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali **necessari** alla finalità didattica, configurando i sistemi **in modo da prevenire** che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e **da rispettare** la libertà di insegnamento dei docenti. Premesso che l'utilizzo della *webcam* deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali, spetta alle i.s.a. regolamentare l'uso della webcam da parte degli studenti. Inoltre **attraverso** una specifica *«dichiarazione di esclusione di responsabilità»* è opportuno ricordare a tutti i partecipanti i rischi e le responsabilità civili/penali derivanti dalla «diffusione» delle immagini e delle videolezioni.

L'utilizzo di una piattaforma per la DDI che **non** consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque **non** ricorre a nuove soluzioni tecnologiche **particolarmente invasive** (quali l'utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici) **non richiede la «valutazione di impatto»** da parte della istituzione scolastica. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, la preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta, in buona sostanza, nei seguenti casi: valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (*quelli sensibili*) o di dati relativi a condanne penali e a reati; la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.